

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sono numerosi gli uffici postali che, sono stati fatti oggetto di chiusura specie nei piccoli centri e nei territori montani;

ciò ha provocato un notevole disagio agli utenti, costretti a recarsi in centri lontani da quello di residenza e a sopportare, molto spesso, lunghe file agli sportelli;

secondo l'interrogante, tale preoccupante scenario è determinato dalla logica di tipo «aziendalista», cui da tempo è improntata l'attività di Poste S.p.a., non tenendosi in debito conto i diritti e le legittime esigenze dei cittadini —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della grave situazione sopra descritta e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intendano adottare.

(4-13165)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere:

quanto sia costato alla compagnia aerea Alitalia in termini di mancati introiti e di spese, il recente sciopero attuato dagli assistenti di volo;

se, per il futuro, non si ritenga di dover ricorrere alla precettazione allo scopo di assicurare il servizio. (4-13166)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

BRUSCO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto n. 64 del 10 febbraio 2004 il Presidente del Tribunale di Salerno ha ordinato, in via cautelare e di urgenza,

la sospensione delle udienze e di ogni attività amministrativa, del settore civile presso l'Istituto scolastico « G. Vicinanza » dall'11 al 16 febbraio 2005, con riserva di ulteriore prolungamento del provvedimento fino alla fine del mese di febbraio 2005;

il decreto è stato reso a seguito di comunicazione verbale del tecnico incaricato dal Comune di Salerno circa l'esito di un'indagine che avrebbe manifestato carenze strutturali dell'edificio scolastico « G. Vicinanza » dove attualmente è ubicato l'intero settore civile del Tribunale;

il suddetto edificio scolastico « G. Vicinanza » abbisogna di importanti interventi di ristrutturazione straordinaria, tanto che già con le delibere di Giunta Comunale n. 847 del luglio 2003 e n. 1305 dell'ottobre 2003, sono stati appaltati lavori per la cui esecuzione è necessario sgombrare l'intero edificio per diversi mesi;

l'ubicazione del Settore civile del Tribunale in un edificio scolastico inadeguato alle esigenze del servizio Giustizia è la conseguenza della mancata attuazione, da parte della Commissione di Manutenzione degli spazi giudiziari presso la Corte d'Appello di Salerno, prevista dall'articolo 3 del P.P.R. 187/98, della delibera del 2 giugno 1997 con cui detta Commissione, all'unanimità, aveva deciso di assegnare « tutti i locali, nessuno escluso, e comunque esistenti al 4° piano al settore civile del Tribunale ordinario »;

la medesima Commissione in questi anni ha distribuito gli spazi giudiziari assegnando al settore penale, alla Procura Generale ad alla Procura della Repubblica presso il Tribunale la maggior parte degli spazi giudiziari esistenti, tanto che oggi la sola Procura occupa più del doppio dei metri quadrati che espressamente richiedeva nel 1997, nel mentre gli spazi utilizzati dal settore civile si sono sempre più ridotti, tanto da giungere alla paralisi della giustizia civile;

alla riduzione degli spazi per il settore civile è anche seguita una migrazione

del personale esistente dal settore civile a quello penale, con grave pregiudizio per la qualità del servizio prestato nel settore civile;

la Camera Civile di Salerno in data 14 gennaio 2005 ha presentato un progetto organico ed omogeneo di ottimizzazione degli spazi giudiziari esistenti che consentirebbero di risolvere i problemi logistici e di spazi con applicazione del deliberato della Commissione di Manutenzione del 2 giugno 1997, ma detta Commissione ancora non ha assunto una decisione al riguardo, nè ha dato esecuzione alle delibere adottate —:

se non ritenga di fissare le regole minime che devono rispettarsi al fine di distribuire gli spazi esistenti ed assegnare il personale di cancelleria in maniera adeguata e proporzionale ai settori civile e penale della Giustizia, senza penalizzare sempre e comunque la Giustizia civile, uno dei baluardi dell'economia di un popolo civile, che nella circoscrizione del tribunale di Salerno ha oramai chiuso i battenti;

se non si ritenga di approfondire i criteri di ripartizione degli spazi per le varie esigenze del servizio Giustizia nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Salerno laddove si è riscontrata una esagerata attribuzione di spazi al settore amministrativo che nulla ha a che vedere con l'esercizio della funzione giurisdizionale ed una abnorme assegnazione di personale di cancelleria ad Uffici diversi da quelli del settore civile;

quali iniziative si intendano assumere al fine di una diretta verifica ed adozione dei provvedimenti del caso onde rinnovare lo stato di paralisi della giustizia civile.
(3-04263)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

II Commissione:

LUCIDI, BOLOGNESI, BONITO e FINOCCHIARO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel 1996 il Tribunale dei minori di Firenze ha deciso l'affidamento giudiziario

ai coniugi L. S. e S. S. di un bambino di otto mesi, che da tempo si trovava nell'Istituto degli Innocenti di Firenze;

la vicenda è stata riportata su alcuni organi di stampa, in particolare, sul quotidiano *Il Giornale* nelle edizioni dell'11 e del 18 febbraio 2005;

lo stesso affidamento, dato il perdurare dell'inidoneità della madre naturale e il buon inserimento del bambino presso la famiglia affidataria, si è protratto per ben otto anni fino ad oggi;

il bambino, nato in Italia da madre eritrea, ha vissuto quindi tutta la sua vita all'interno di una famiglia italiana ricevendo affetto e cure, ma continuando ad avere un rapporto seppure discontinuo con la madre naturale. Pur rimanendo nel nostro paese in condizioni precarie e senza esercitare alcuna attività lavorativa, la madre è stata accolta in una casa famiglia, le è stata ridotta la patria potestà ed è stata giudicata, dagli operatori addetti, non in grado di assistere ai suoi bisogni più elementari del bambino;

il 16 gennaio 2005 il bambino, durante l'incontro settimanale con la madre, è scomparso non facendo più ritorno né nella casa dei suoi genitori affidatari, né fatti divenuta la sua famiglia, né ha potuto avere con loro contatti telefonici come era solito fare durante gli incontri con la madre naturale, disposti dal Tribunale dei Minori;

la famiglia S. nello stesso giorno ne ha denunciato la scomparsa al Comando dei Carabinieri di Impruneta (Firenze);

da allora è passato un mese, e del bambino non si ha alcuna notizia. La famiglia affidataria nutre preoccupazioni sulle condizioni fisiche e psichiche del bambino e non essendo titolare della potestà sul minore, è stata diffidata dall'intraprendere eventuali azioni di ritrovamento del minore;

il bambino dal 16 gennaio non frequenta più la scuola elementare, abbandonano peraltro segnalato dalle autorità scolastiche, il catechismo, il gruppo degli *scout* e tante altre attività che ne avevano favorito un pieno inserimento sociale e culturale;

la madre naturale è scomparsa dalla casa famiglia e di entrambi si sono perse le tracce;

appare legittima la preoccupazione dei coniugi ed evidente una grave lesione dell'interesse del minore;

sarebbe opportuno che un affidamento prolungato per ben otto anni, possa sfociare in una situazione maggiormente strutturata per il bambino, magari con una adozione « aperta » —:

se siano state aperte le indagini e di quali altri ulteriori informazioni si disponga in merito alla vicenda riferita in premessa. (5-04037)

ANEDDA. — *Ai Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di una causa di divorzio veniva disposto l'affidamento di una bambina di anni dieci alla madre;

la stessa madre risulta indagata, in concorso con il suo attuale convivente, del reato di cui agli articoli 609-*quater*, commi 1 e 4, e 609-*quinquies* del codice penale, per aver compiuto atti sessuali gravissimi (come esattamente descritti nell'atto di imputazione e che si omettono di trascrivere per rispetto alla decenza) in persona della minore (proc. pen. n. 45797/03 R.G.);

risulta conclusa la fase delle indagini preliminari per i reati così come sopra descritti fin dal 6 novembre 2003;

ad oggi non risulta fissata ancora l'udienza preliminare;

il pubblico ministero presso il tribunale dei minori di Roma ha chiesto d'ufficio — nel marzo del 2003 — la revoca

della patria potestà in capo alla ex moglie sulla minore ed il procedimento, affidato alla dottoressa Paola Manfredonia non è a tutt'oggi definito benché completamente istruito —:

se il Ministro, considerata la gravità dei fatti, non ritenga adottare le iniziative di propria competenza in relazione al ritardo in ordine alla richiesta di revoca della patria potestà in capo alla donna indagata per i gravissimi reati a lei attribuiti in danno della minore figlia, nonché ritardo nella fissazione dell'udienza preliminare. (5-04038)

FANFANI e MOLINARI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'Amministrazione Comunale di Potenza ha più volte sollecitato il ministero in questione in merito alla erogazione dei contributi a copertura delle spese sostenute per il funzionamento del Palazzo di Giustizia;

con nota Ministeriale del 17 febbraio 2004 si anticipava che subito l'erogazione dell'acconto del contributo per le spese del 2003 sarebbe stato pagato il saldo del contributo per il 2001;

sempre con nota ministeriale del 22 aprile 2004 si informava il Comune di Potenza che erano in corso di elaborazione i conteggi per la determinazione del contributo per le spese sostenute per l'anno 2001 al fine di procedere alla emissione dei pagamenti dovuti;

ad oggi nonostante diversi solleciti, da ultimo quello inviato dall'Amministrazione Comunale di Potenza al Ministero in data 4 novembre 2004 non è stato erogato alcun contributo relativo agli anni 2001, 2002 e 2003;

in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998 si dispone che il contributo è corrisposto in due rate, la prima è disposta in

acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda a saldo è corrisposta entro il 30 settembre;

il Comune di Potenza sta affrontando un rilevante sforzo finanziario considerata anche la situazione generale della finanza locale ma il livello di sopportabilità è stato ampiamente superato —:

quali iniziative si intendano adottare con la massima urgenza al fine di erogare in favore del Comune di Potenza i contributi spettanti per il funzionamento del Palazzo di Giustizia relativi agli anni 2001, 2002 e 2003. (5-04039)

PERLINI e ZANETTIN. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con nota del 22 luglio 2004 prot. n. 1760/CD3/LST/221 il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso la Corte di Appello di Venezia ha chiesto al Presidente del tribunale di Vicenza che fossero forniti « limitatamente agli uffici del giudice di pace, aggiornati elementi di valutazione in merito ai carichi di lavoro delle singole sedi, con specifico riferimento all'eventuale opportunità di procedere alla revisione di alcuni uffici » e che fossero formulate osservazioni tali da poter costituire « un ulteriore ed utile strumento di analisi della complessa realtà giudiziaria riferita a tale tipologia di uffici... » ed assicurare la possibilità di realizzare, mediante eventuale soppressione delle sedi con minimi carichi di lavoro, un recupero di risorse da ridistribuire presso gli uffici che necessitano di un potenziamento »;

si torna quindi a parlare della soppressione degli uffici del giudice di pace di Lonigo, Thiene e Valdagno;

tale conclusione recherebbe grave pregiudizio all'operatività della giustizia nel territorio della provincia di Vicenza;

l'ufficio del giudice di pace è rimasto, in tali importanti e dinamiche città, l'ultimo presidio giudiziario dopo la soppres-

sione delle preture ed il solo collegamento nel territorio tra giustizia e cittadini;

i comuni di Lonigo, Thiene e Valdagno hanno in questi anni profuso risorse ed attenzioni all'ufficio del giudice di pace al fine di assicurare ai cittadini un servizio efficiente, così che, sarebbe oggi, oltre che antieconomico, assurdo distruggere il lavoro compiuto;

appare irrazionale la soppressione di uffici efficienti, proprio in un momento nel quale la competenza per materia del giudice di pace continua ad essere ampliata;

l'indennità media corrisposta ai giudici di pace della provincia di Vicenza è la seguente: ad Arzignano euro 24.664,95 (per un giudice); a Lonigo 32.066,68 euro (per un giudice); a Schio 5.066,33 (per tre giudici); a Thiene 41.081,78 (per un giudice); a Valdagno 27.026,87 (per un giudice); a Vicenza 22.233,39 euro (per 5 giudici);

i dati delle pendenze e delle sopravvenienze degli uffici forniti al Ministero, sui quali si vorrebbe fondare l'ipotesi di soppressione e accorpamento degli uffici giudiziari, sono inattendibili, in quanto non appaiono omogenei sul territorio nazionale i sistemi di codificazione;

andrebbe piuttosto considerato un dato maggiormente significativo, quello cioè delle indennità corrisposte a ciascun giudice di pace degli uffici, che in modo più probante è sintomo della produttività di un ufficio, dell'attività svolta e dell'impegno profuso dai diversi magistrati;

l'indennità media corrisposta per giudici di pace del distretto di Corte di Appello di Venezia è di euro 26.110,04 e pertanto l'attività degli uffici del giudice di pace di Lonigo-Thiene-Valdagno è sicuramente all'interno (e anzi al di sopra) dei parametri di produttività media, tanto del circondario, quanto del distretto e pertanto appare ingiustificata la soppressione;

peraltro la provincia di Vicenza si colloca (insieme a Treviso) all'ultimo posto

assoluto sul piano nazionale nel rapporto magistrati-abitanti, tanto che per vedere riequilibrata la situazione si dovrebbe arrivare a triplicare le attuali piante organiche;

in questa situazione di assurda spequazione qualcuno propone addirittura la inaccettabile soppressione di alcuni uffici del giudice di pace con bacini di utenza indicati in 58.000 abitanti (Lonigo), 62.840 (Valdagno) e 81.977 (Thiene), mentre in altre numerosissime realtà italiane (analoghe per numero di abitanti) si mantiene tuttora (e nessuno sta parlando di soppressione), oltre al giudice di pace, una sezione distaccata del tribunale e in altre ancora un tribunale vero e proprio;

guardando il panorama nazionale e partendo dal presupposto che «tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge», anche per quanto riguarda le risorse destinate alla giustizia, realtà dinamiche e ricche, come Thiene e Valdagno avrebbero sicuramente titolo ad essere addirittura sedi distaccate del tribunale;

la soppressione di alcune delle attuali sedi del giudice di pace sarebbe un'ulteriore ferita al principio di equa distribuzione nel territorio dei presidi giurisdizionali e un'inaccettabile impoverimento delle attuali già insufficienti strutture senza evidente vantaggio —

quali siano le reali intenzioni e le conseguenti iniziative che si intendano porre in essere in merito al riordino degli uffici del giudice di pace nella provincia di Vicenza. (5-04040)

CENTO, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN e COLLÈ. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 16, 17 e 18 dicembre 2003 si sono svolte le prove scritte dell'esame per procuratore legale in provincia di Bolzano;

in base al principio di parificazione tra la lingua italiana e quella tedesca, sancito dall'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1972, n. 670 recante il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dalle relative norme di attuazione, i candidati possono sostenere le prove anche in lingua tedesca;

in occasione del recente concorso la traduzione tedesca del testo fornita ai candidati riportava innumerevoli errori, non solo di carattere ortografico ma anche di contenuto che potevano fuorviare gli aspiranti procuratori nell'elaborazione della prova. Molti termini, infatti, risultavano non correttamente tradotti, chiaramente questo non permetteva la comprensione del testo —

come spieghi il Ministro interrogato l'accaduto, e se non ritenga che ai candidati che hanno scelto di svolgere la prova in lingua tedesca sia stato perpetrato un trattamento differente rispetto agli altri e quali iniziative intenda intraprendere per impedire che l'inconveniente non si ripeta in occasione delle prossime prove concorsuali. (5-04041)

Interrogazioni a risposta scritta:

ONNIS. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la decisione pronunciata l'11 gennaio 2005 sul ricorso numero 50774/99 (caso Sciacca contro Italia), ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali;

in particolare, la ricorrente, insegnante e socia di una scuola privata, nel luglio del 1998 era stata sottoposta a indagini, per varie ipotesi di reato (associazione a delinquere, evasione fiscale, falso in atto pubblico), e ristretta agli arresti domiciliari. In occasione di una conferenza stampa, tenuta, all'inizio dell'inchiesta, dal pubblico ministero procedente e dalla Polizia Giudiziaria, sarebbe stata diffusa la fotografia della ricorrente,

già agli atti del fascicolo processuale (*Il Sole-24 Ore*, edizione del 7 febbraio 2005, pagina 27);

la ricorrente lamentava, quindi, che la diffusione di quelle immagini, acquisite in precedenza per esigenze d'ufficio, aveva rappresentato un'indebita violazione della sua sfera di riservatezza e, in particolare, della sua vita privata e familiare, in contrasto, pertanto, con la previsione dell'articolo 8 della citata Convenzione;

la Corte europea dei diritti dell'uomo, accogliendo il ricorso, ha richiamato alcuni precedenti, relativi alla pubblicazione di fotografie di personaggi pubblici (*Von Hannover c. Allemagne*, n. 59320/00, § 50, 24 giugno 2004) o di personalità politiche (*Schüssel c. Austria*, n. 42409/98, 21 febbraio 2002). Nel caso da ultimo trattato, però, si osservava come la persona fotografata non appartenesse a quelle categorie e non fosse in alcun modo riferibile a un contesto pubblico. Invece, la ricorrente, al momento della diffusione delle immagini, aveva solo la qualità di persona sottoposta alle indagini in un procedimento penale, ciò che non poteva giustificare la denunciata violazione della sua vita privata;

la Corte ha inoltre rilevato che, in Italia, manca tuttora una legge che disciplini la diffusione, per mezzo della stampa, delle immagini di persone sottoposte ad indagini; tale perdurante carenza normativa renderebbe comunque inammissibile la pubblicazione di quelle immagini, se ritraggono soggetti che non siano (anche) personaggi pubblici o politici;

in determinate circostanze e nell'ambito di particolari attività investigative, peraltro, è utile, o addirittura indispensabile, anche per la ricerca del colpevole e per la prevenzione di ulteriori reati, diffondere le fotografie delle persone nei cui confronti sono svolte le indagini;

sembra pertanto necessario intervenire con urgenza, anche al fine di porre rimedio alla lacuna normativa rilevata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,

individuando una soluzione che sappia bilanciare l'interesse alla riservatezza con quello alla più efficace conduzione delle indagini, specie se relative agli illeciti più gravi e che destano maggiore allarme —:

quali iniziative, anche di carattere normativo, si ritenga opportuno assumere, o comunque promuovere, in conseguenza della citata decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo. (4-13174)

ONNIS. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

una recente decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (pronunciata l'11 gennaio 2005 sul ricorso numero 33695/96, caso Musumeci contro Italia) ha condannato l'Italia per la violazione degli articoli 6, paragrafo 1 e 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali (*Il Sole-24 Ore*, edizione del 7 febbraio 2005, pagina 27);

oggetto di tale decisione era, innanzi tutto, il sistema di controllo giurisdizionale attualmente previsto nei confronti dei provvedimenti con i quali il Ministro della giustizia dispone l'applicazione del regime carcerario speciale, ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il detenuto può proporre ricorso contro tali provvedimenti dinanzi al tribunale di sorveglianza, che dovrebbe pronunciarsi entro dieci giorni;

tuttavia, secondo quanto si osserva nella decisione citata, il sistematico ritardo con il quale, almeno nel caso esaminato, il tribunale di sorveglianza ha deciso i ricorsi proposti dal Musumeci, ha vanificato l'effettività e l'utilità di quel controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali. Per esempio, in quattro casi il tribunale di sorveglianza aveva annullato le restrizioni alle visite dei familiari, ma, poiché tali decisioni venivano assunte dopo almeno due mesi (o, addirittura, dopo quattro mesi), anziché nel termine di dieci giorni stabilito dalla norma predetta, il ricorrente aveva troppo a lungo sofferto tali ingiustificate limitazioni. In un altro

caso, la Corte di Cassazione, dinanzi alla quale era stata impugnata la decisione del tribunale di sorveglianza, doveva rigettare il ricorso perché, essendosi nel frattempo interamente concluso il periodo di applicazione del provvedimento ministeriale, mancava ormai qualunque interesse alla causa;

inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che il regime penitenziario E.I.V. (a Elevato Indice di Vigilanza), previsto dalla circolare D.A.P. numero 3479/5929 del 9 luglio 1998 e adottato sulla base di scelte discrezionali dell'autorità penitenziaria, violi il citato articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione citata, in quanto tuttora non sono previsti meccanismi di controllo giurisdizionale nei confronti di tali provvedimenti —:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza, e, nel caso, con quali iniziative, anche di carattere normativo, in conseguenza della citata decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(4-13175)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta orale:

MAZZOCCHI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 179 del codice della strada nei casi previsti dal regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel Regolamento stesso;

per cronotachigrafo si intende una particolare apparecchiatura finalizzata a consentire il controllo del rispetto della Normativa Sociale in materia di Autotrasporto. In questa normativa sono indicati i tempi di guida e i tempi di riposo che

vanno osservati da parte di tutti i conducenti e degli altri membri dell'equipaggio adibiti ai trasporti professionali;

in base all'articolo 179 comma II, chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo ovvero circola con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate dal Regolamento o non funzionante è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2754,15, e la decurtazione di 10 punti dalla patente;

in base all'articolo 179 comma III, qualora il cronotachigrafo risulti manomesso o non funzionante, il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2754,15;

alle violazioni di cui al comma II consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi. Nel caso in cui la violazione riguardi la manomissione dei sigilli, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente;

è pressoché impossibile per il conducente dell'autoveicolo rendersi conto, nel corso del viaggio, di eventuali avarie al cronotachigrafo. Significherebbe effettuare continui riscontri tra i chilometri percorsi e quelli segnati dall'apparecchio elettronico. Di conseguenza i guasti sono riscontrabili solo alla fine del percorso;

considerata la difficoltà di verifiche continue, il conducente potrebbe risultare in difetto ex articolo 179, senza neanche rendersene conto;

la sospensione o la revoca della patente appaiono, all'interrogante, misure eccessive, sembrerebbe più adatta una misura sanzionatoria precauzionale e solo